

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6340 del 27/11/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Bentivogli Auto S.r.l. con sede legale e impianto in Meldola, Via Gualchiera n. 2/A. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6559 del 27/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** con sede legale e impianto in Meldola - Via Gualchiera n. 2/A. **Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione n. 291 del 20.04.2007, prot. n. 40591/07 e s.m.i. avente validità fino al 31.03.2017 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Meldola - Via Gualchiera n. 2/A**, di titolarità della ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.**;

Vista la domanda pervenuta in data 27.12.2016, PGFC n. 18757 del 27.12.2016, con cui la ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo altresì il rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di prima pioggia in acque superficiali;
- nulla osta/parere su impatto acustico;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 223 del 05/01/2017;

Dato atto che con DET-AMB-2017-1487 del 21.03.2017 è stata rilasciata la proroga della suddetta autorizzazione fino al 30.09.2017 al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

Dato atto che con DET. AMB-2017-5091 del 25.09.2017 la validità della suddetta autorizzazione è stata ulteriormente **prorogata fino al 31.03.2018**, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in oggetto;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 26.01.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 1314 del 30.01.2017;

Vista la richiesta di proroga di 30 giorni per presentare la documentazione integrativa di cui alla nota PGFC n. 1314 del 30/01/2017, inoltrata dalla ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** in data 27.02.2017, PGFC n. 2954/17;

Vista la nota PGFC n. 3171 del 01/03/2017, con cui la scrivente Agenzia ha concesso alla ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** la proroga richiesta per la presentazione della documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** in data 28.03.2017, con nota acquisita al PGFC n. 4731 del 28.03.2017;

Vista la nota prot. Com.le n. 11946 del 13.07.2017, acquisita al PGFC n. 100699 del 13.07.2017, con cui il Comune di Meldola ha trasmesso il proprio parere, da cui risulta quanto segue:

- *"In merito alla conformità urbanistica si conferma, come già dichiarato durante la precedente conferenza di servizi, che l'impianto in oggetto è urbanisticamente compatibile con la odierna pianificazione così come con quella vigente alla data della prima installazione.*

- *Per quanto riguarda l'aspetto edilizio, per quanto riguarda lo stoccaggio di carcasse in pacchi nel settore D2 a ridosso di capannone con presenza di finestre o aperture, si richiede il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2.44 comma 2 lett. M dell'Allegato "Norme Igienico Sanitarie" del RUE del Comune di Meldola e dell'art. 4.6.8 comma 2 lett. f del RUE UNICO dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, vigenti entrambi in regime di salvaguardia.*
- *Si specifica inoltre di ritenere assentibile lo scarico di acque reflue domestiche in vasca a tenuta.*
- *In merito all'acustica, il Comune di Meldola comunica la propria PRESA D'ATTO rispetto a quanto dichiarato dal Tecnico Competente in acustica per. Ind. Moreno Monti in data 21/03/2017."*

Visti gli esiti della Conferenza Provinciale tenutasi in data 13.07.2017, nella quale la Conferenza ha ritenuto che la documentazione presentata non fosse completa di quanto richiesto con nota PGFC n. 1314 del 30.01.2017 e ha condiviso la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza specificati nel verbale della Conferenza, trasmesso alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 10840 del 17.07.2017, e pertanto ha dato mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

Vista la nota PGFC n. 12621 del 24.08.2017, con cui la scrivente Agenzia ha comunicato alla ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, oltre ad evidenziare nella medesima nota ulteriori carenze documentali:

- mancata presentazione del progetto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 01.07.2014, in quanto la superficie dell'attività di demolizione supera i 3000 mq relativamente al fatto che l'area del centro di raccolta comprende l'area esterna e i fabbricati che risultano comunicanti fra di loro, nonché al fatto che l'esatta dimensione delle aree non risulta asseverata da tecnico competente stante l'apparente superamento della suddetta misura anche al netto delle dimensioni dell'officina.

Vista la documentazione acquisita al PGFC n. 12810 del 29.08.2017, come integrata con documentazione acquisita al PGFC n. 14561 del 04.10.2017, presentata dalla ditta al fine di superare dei motivi ostativi comunicati alla stessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con nota PGFC n. 12621 del 24.08.2017, dalla quale risulta che la ditta ha:

- chiuso con pannelli in cartongesso la porta comunicante tra i locali adibiti all'attività di officina e quelli adibiti all'attività di autodemolizione, precisando altresì che l'utilizzo prevalente degli uffici è per l'attività di officina, mentre i servizi igienici saranno a disposizione di tutti i dipendenti che lavoreranno sia alla demolizione che in officina; ha inoltre presentato in data 04.08.2017 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (art. 4, co. 7 del D.M. 07.08.2012) nonché l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151);
- trasmesso una planimetria recante le diverse dimensioni delle aree con la quale il tecnico competente, geom. E. Novaga, assevera che la superficie dedicata all'autodemolizione, al netto delle aree verdi, comprensiva comunque dei locali adibiti a uffici e servizi, risulta pari a 2986,5 m²;
- trasmesso la ulteriore documentazione aggiornata e rettificata secondo le indicazioni emerse nella seduta della Conferenza del 13.07.2017;

Acquisita la Relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti ed acque, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 19.10.2017 e acquisita al PGFC n. 15456 del 20.10.2017;

Considerato che la Conferenza ha concluso la seduta del 19.10.2017 evidenziando che la ditta ha superato i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed esprimendo pertanto parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, con rilascio di autorizzazione unica comprensiva di autorizzazione allo scarico di prima pioggia in acque superficiali e parere in merito

all'impatto acustico, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Vista la procedura di rilevazione radiometrica presentata volontariamente dalla ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.** in data 31.10.2017, PGFC n. 16040 del 02.11.2017, rettificata dagli errori materiali evidenziati al punto 1 del verbale della Conferenza del 19.10.2017, trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 15471 del 20.10.2017;

Ritenuto pertanto non più necessario inserire nel presente atto la prescrizione n. 1 inerente la rettifica della procedura radiometrica, in quanto la ditta ha già ottemperato a quanto richiesto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 4731 del 28.03.2017

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Tecnico Competente in acustica per. Ind. Moreno Monti in data 21/03/2017;
2. Relazione Tecnica inerente la progettazione e dimensionamento dei sistemi di trattamento, a firma del legale rappresentante della ditta e dell'Ing. E. Novaga
3. Elaborato grafico "Rete fognaria", scala 1:500, a firma del legale rappresentante della ditta e dell'Ing. E. Novaga

Documentazione acquisita al PGFC n. 14561 del 04.10.2017

4. Manuale Operativo Gestione Centro raccolta, Rev. III, datato 25.09.2017, a firma del legale rappresentante;
5. Elaborato grafico "Schema Aree", scala 1:200, a firma del legale rappresentante della ditta e dell'Ing. E. Novaga, come rettificato dal tecnico Ing. Novaga nella seduta della Conferenza del 19.10.2017;
6. Elaborato grafico "Schema Settori", scala 1:200, a firma del legale rappresentante della ditta e dell'Ing. E. Novaga, come rettificato dal tecnico Ing. Novaga nella seduta della Conferenza del 19.10.2017;
7. Elaborato grafico "Schema Viabilità", scala 1:200, a firma del legale rappresentante della ditta e dell'Ing. E. Novaga, come rettificato dal tecnico Ing. Novaga nella seduta della Conferenza del 19.10.2017;

Documentazione acquisita al PGFC n. 16040 del 02.11.2017

8. Procedura per il controllo radiometrico Rev. 1.2, datata 27.10.2017, a firma dell'E.Q. G. Galassi

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile e in parte in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto della compatibilità urbanistica espressa dal Comune di Meldola, con il parere sopra citato, acquisito al PGFC n. 100699 del 13.07.2017;

Acquisito al PGFC n. 13347 del 08.09.2017, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/11 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo

all'autorizzazione allo scarico depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 22.11.2017;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 400 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è pari a 2986,5 m²;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\S 400 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 2.986,5 \text{ m}^2 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 93.595,00$$

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nonché il nulla-osta/parere sull'impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Meldola - Via Gualchiera n. 2/A**, alla gestione del **centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati **A, B e B1** al presente atto;

- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare l'Allegato A, l'Allegato B e l'Allegato B1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 93.595,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 5) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **31 ottobre 2027**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 6) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 7) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 8) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

- 9) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 10) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 11) **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 12) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 13) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **BENTIVOGLI AUTO S.r.l.**, sito in Comune di **Meldola - Via Gualchiera n. 2/A**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	CER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	10 t	400 t/a

2. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale Operativo gestione centro di raccolta" acquisito al PGFC n. 14561/17 e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulle planimetrie "Schema viabilità" e "Schema Settori" acquisite al PGFC n. 14561/17;
3. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
4. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - 4.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
 - 4.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - 4.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - 4.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - 4.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
5. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
 - 5.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - 5.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 5.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;

- 5.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - 5.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
 - 5.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - 5.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - 5.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 - 5.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
 - 5.j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
 - 5.k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - 5.l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - 5.m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - 5.n) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi, ovvero durante la movimentazione dei rifiuti in generale;
 - 5.o) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - 5.p) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
 - 5.q) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - 5.r) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
6. il contenitore per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio **non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto

tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;

7. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati “di doppia camera”;
8. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
9. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
10. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
11. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa compattatrice mobile presa a noleggio sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
12. il settore di stoccaggio delle parti di ricambio denominato C2, localizzato nel piazzale esterno posto nel retro dell'impianto, deve essere *mantenuto sempre al coperto* con l'ausilio di telonature in materiale resistente alle eventuali rotture da taglio, le quali, comunque, devono sempre garantire l'isolamento dagli agenti atmosferici. In questo settore C2, devono essere stoccate *esclusivamente le seguenti parti di ricambio: paraurti e parti di carrozzeria*; le quali devono essere *depositate non alla rinfusa ma catalogate* (ovvero depositate per categorie omogenee), *e poste sopra a stalli o scansie con non più di 2 ripiani adatti allo scopo*, tali da garantire nel tempo *una netta separazione dalla pavimentazione impermeabile sottostante*;
13. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
14. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
15. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
16. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
17. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;

18. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
19. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
20. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
21. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
22. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
23. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
24. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
25. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
26. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - 26.a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - 26.b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - 26.c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE:

- La Ditta **Bentivogli Auto S.r.l.** chiede per lo stabilimento ubicato in Comune di Meldola (FC) Via Gualchiera, n. 2/A, l'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in acque superficiali;
- Lo scarico finale è costituito dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno dell'impianto di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso avente una superficie pari a mq 2.200,00 circa;
- I sistemi di trattamento previsti risultano adeguati e conformi a quanto previsto dalla DGR 286/05 e DGR 1860/06 e sono costituiti da una vasca di prima pioggia avente un volume di accumulo pari a mc 14,80 di cui mc 1,18 per deposito fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza da mc 2,94;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 19/10/2017, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole, al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva anche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;
- Lo scarico finale delle acque reflue di prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetti di ispezione/campionamento, recapita in un fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica inerente la progettazione e dimensionamento dei sistemi di trattamento acquisita da Arpae in data 28/03/2017 al PGFC/2017/4731;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario "Tavola Unica – Rete Fognaria" acquisita agli atti di Arpae in data 28/03/2017 al PGFC/2017/4731 (allegata);


SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA:**CONDIZIONI:**

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Gualchiera, n. 2/A – Meldola (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno dell'impianto avente una superficie pari a mq 2.200,00
Sistemi di trattamento	Impianto di prima pioggia costituito da una vasca di accumulo avente un volume pari a mc 14,80 di cui mc 1,18 per deposito fanghi e disoleatore con filtro a coalescenza da mc 2,94
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle del disoleatore
Corpo Recettore	Fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it);**
2. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di disoleazione e di prima pioggia, dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"; la Ditta prima dell'attivazione dello scarico, qualora non ne fosse in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
5. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
6. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
7. L' impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
8. L' impianto di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
9. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1,00 l/sec;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.